

CONVENZIONE DI TIROCINIO

DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO



TRA

- L'Università LUM Jean Monnet con sede in Casamassima (Ba) - s.s. 100 km 18, codice fiscale..... d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal sig. nato a il

E

- l'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" con sede in Bari, alla via O. Flacco n. 65 - 70122 Bari codice fiscale 00727270720 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato/a dal sig. Prof. Antonio Quaranta, nato a Bari il 02.01.1943

Premesso

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 96, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, l'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" di Bari si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. 1 soggetto in tirocinio di formazione ed orientamento in seguito a formale proposta della LUM - Libera Università Mediterranea di Bari, ai sensi

dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997. L'attività di tirocinio in oggetto dovrà essere riconducibile esclusivamente alle attività di cui al Master Universitario Online in <<Management e Coordinamento delle Professioni Sanitarie>>.



Art. 2.

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento e' seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico/organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

o il nominativo del tirocinante;

o i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;

o obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con

o l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;

o le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;

o gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

Art. 3.

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante e' tenuto a:

o svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;

o rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

o mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4.

1. Il soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Bari, li _____

(il soggetto promotore)

(il soggetto ospitante)

